

**COMUNE DI CAMISANO VICENTINO**  
**PROVINCIA DI VICENZA**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA REALIZZAZIONE DI**  
**STRUTTURE TEMPORANEE A SERVIZIO DI**  
**ATTIVITA' PRODUTTIVE O AGRICOLE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 68 del 15 luglio 2010

## **INDICE**

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Tipologie

Art. 3 – Rapporto con lo Strumento Urbanistico

Art. 4 – Atti abilitanti alla realizzazione delle strutture temporanee

Art. 5 – Procedure

Art. 6 – Ambito temporale delle autorizzazioni

Art. 7 – Caratteristiche costruttive

Art. 8 – Garanzie

Art. 9 – Sanzioni

## **Art. 1**

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina la realizzazione di manufatti a servizio di attività produttive o agricole destinati ad un uso circoscritto nel tempo, in quanto finalizzate a soddisfare esigenze che non abbiano il carattere della continuità.
2. Per assicurarne l'effettiva temporaneità, il presente regolamento disciplina le procedure per l'autorizzazione dei suddetti manufatti, le modalità per la loro realizzazione, i relativi controlli e le garanzie per la rimozione.

## **Art. 2**

(Tipologie)

1. Le strutture temporanee oggetto del presente regolamento si riferiscono soltanto alle varie tipologie di manufatti di supporto alle attività produttive o agricole presenti sul territorio comunale, realizzate con materiali e caratteristiche costruttive tali da garantire una facile rimozione.
2. A titolo meramente esemplificativo si possono ricomprendere tra i suddetti manufatti le tettoie appoggiate a terra con pilastri ancorati al suolo mediante sistemi facilmente smontabili, tettoie con sbalzo superiore a ml. 1,50, i tendoni mobili, tensostrutture e simili.
3. In ogni caso, indipendentemente dal tipo di materiali o di caratteristiche costruttive impiegate, i manufatti oggetto del presente regolamento devono essere destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, cessate le quali devono essere prontamente rimossi.
4. Non rientrano tra le strutture disciplinate dal presente regolamento le strutture e i manufatti destinati ad esigenze stagionali, la cui realizzazione va autorizzata secondo la vigente normativa statale e regionale.

## **Art. 3**

(Rapporti con lo Strumento Urbanistico)

1. La realizzazione delle strutture oggetto del presente regolamento è vietata in aree soggette a vincolo di in edificabilità assoluta, nelle aree di rispetto assoluto dei corsi d'acqua e nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, nelle aree di proprietà comunale o di altro ente pubblico, salva in quest'ultimo caso la concessione d'uso del comune o dell'ente proprietario dell'area.

#### **Art. 4**

(Atti abilitanti alla realizzazione di costruzioni temporanee)

1. La realizzazione delle strutture temporanee oggetto del presente regolamento è subordinata a preventiva autorizzazione amministrativa, da richiedersi da parte dei soggetti interessati, secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

#### **Art. 5**

(Procedure)

1. Chiunque intenda realizzare manufatti o strutture temporanee con le caratteristiche indicate nei precedenti articoli deve presentare al Comune la seguente documentazione:
  - a) istanza in carta legale a firma del proprietario dell'area o, in mancanza, con l'esibizione dell'assenso o dell'autorizzazione all'utilizzo temporaneo dell'area;
  - b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla titolarità dell'area;
  - c) estratto del P.R.G.;
  - d) estratto di mappa catastale;
  - e) rappresentazione grafica del manufatto;
  - f) relazione tecnica illustrativa relativa all'utilizzo, ai materiali e alle tecniche costruttive, con la precisa indicazione delle dimensioni del manufatto oggetto di richiesta in relazione all'uso e alla localizzazione;
  - g) documentazione fotografica dei luoghi;
  - h) specifico atto di impegno a rimuovere, alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione ovvero qualora le condizioni iniziali relative all'istanza vengano meno, il manufatto temporaneo e ripristinare l'originario stato dei luoghi.
2. Per il rilascio dell'autorizzazione, il responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, qualora lo ritenga opportuno, potrà avvalersi del parere della Commissione Edilizia Comunale.

#### **Art. 6**

(Ambito temporale delle autorizzazioni)

1. Le strutture temporanee sono autorizzate per un periodo non superiore a sei mesi continuativi.
2. Le autorizzazioni non possono essere rinnovate per la medesima esigenza.
3. Nel caso necessiti il mantenimento per un periodo di tempo più lungo rispetto a quello autorizzato, dovrà essere presentata nuova e motivata richiesta di proroga dell'autorizzazione entro i termini di scadenza di quella precedente. La proroga

potrà essere concessa per un periodo non superiore a sei mesi e per una sola volta.

4. Per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, può in ogni caso disporsi la rimozione anticipata dei manufatti anche prima della scadenza del termine di durata dell'autorizzazione.

### **Art. 7**

(Caratteristiche costruttive)

1. Le strutture temporanee oggetto del presente regolamento devono essere:
  - a) installate in conformità alle normative sovraordinate, alle disposizioni comunali, a quanto previsto dal codice civile, alla normativa igienico-sanitaria vigente e al codice della strada;
  - b) realizzate con strutture smontabili e materiale leggero;
  - c) compatibili con il contesto ambientale e paesaggistico;
  - d) di dimensioni giustificate, in modo puntuale, dal tipo di attività a cui sono destinate;
  - e) ancorate al suolo con modalità tali da essere facilmente rimovibili e non comportare modificazioni irreversibili allo stato dei luoghi;
  - f) di dimensioni, tipologie e caratteristiche costruttive tali da rendere inequivocabile la loro utilizzazione e la loro natura di struttura temporanea.

### **Art. 8**

(Garanzie)

1. In relazione all'entità o consistenza delle opere, l'ufficio tecnico comunale dovrà richiedere apposita polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi assunti per la rimozione del manufatto e del completo ripristino dell'originario stato dei luoghi.
2. La polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta, del Comune.
3. Lo svincolo della fidejussione sarà autorizzato dall'ufficio tecnico comunale su richiesta dell'interessato e previa verifica dell'avvenuta rimozione del manufatto e del completo ripristino dell'originario, precedente stato dei luoghi.

**Art. 9**  
(Sanzioni)

1. Nel caso di omessa o tardiva richiesta della prescritta autorizzazione è applicata la sanzione amministrativa di € 500,00.
2. Le costruzioni temporanee autorizzate ai sensi del presente regolamento e non rimosse entro i termini stabiliti nell'atto autorizzatorio o dal regolamento stesso sono considerate a tutti gli effetti costruzioni abusive, soggette a regime sanzionatorio del D.P.R. 380/2001 per gli interventi eseguiti in assenza di Permesso di Costruire.
3. In tal caso, il Comune provvederà ad incamerare la fidejussione prestata ai fini dell'esecuzione, in danno del soggetto inadempiente e avvierà il procedimento per la demolizione del manufatto abusivo.